

**Esente da imposta di bollo e da imposta di registro
ai sensi dell'art. 82, commi 3 e 5 del D.Lgs 117/2017
Repertorio numero 30189/14789**

registrato a Milano DP I

il 3 novembre 2022

al n. 89409 s. 1T

ATTO DI RETTICA E DI DEPOSITO
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue il giorno ventisei del mese di ottobre,
26 ottobre 2022.

In Milano, nel mio studio in via Manzoni n.12.

Davanti a me **Monica De Paoli**, notaio in Milano ed iscritto al Collegio notarile di Milano, certa della identità personale della Comparente, si è personalmente costituita:

Monia Aloise, nata a Milano il 6 marzo 1981, domiciliata per la carica presso la sede dell'Associazione, nella sua qualità di Presidente della

“Pubblica Assistenza Croce Viola Rozzano organizzazione di volontariato”
con sede in Rozzano, via Perseghetto n. 4, codice fiscale 97164650158, iscritta nel registro delle persone giuridiche private presso la Regione Lombardia al n. 2854 in forza del Decreto della Giunta Regione Lombardia del 29 dicembre 2016 e iscritta al Registro Generale Regionale del Volontariato della Regione Lombardia foglio n. 561, numero progressivo 2240, Sezione A) Sociale (di seguito l’**“Associazione”**) autorizzata a quanto infra in forza dei poteri sotto indicati.

Premesso

- che l'Associazione in quanto organizzazione di volontariato è stata oggetto di trasmigrazione dal Registro Regionale delle organizzazioni di volontariato al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (“RUNTS”), ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 117/2017 e dell'art. 31 del D.M. 106/2020;
- che ai sensi delle citate norme il competente ufficio del RUNTS della Città Metropolitana di Milano, nell'ambito del procedimento di verifica sulla sussistenza dei requisiti, con nota del 7 settembre 2022, richiedeva all'Associazione di inviare le necessarie informazioni e documenti e di modificare lo statuto nella parte in cui prevede il diritto di voto solo per i soci maggiorenni ai fini del perfezionamento dell'iscrizione nel RUNTS;
- che l'Assemblea dei Soci, con verbale in data 27 giugno 2019 n. 69861/26692 di repertorio della Dr. Maria Nives Iannaccone, Notaio in Seregno, iscritta presso il Collegio Notarile di Milano, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Monza e Brianza il 10 luglio 2019 al n. 3261 serie 1T, approvava il nuovo testo di statuto conforme alle disposizioni del Codice del Terzo Settore e autorizzava il Presidente *“ad apportare alle odierne delibere e all'allegato statuto le eventuali modifiche, soppressioni o aggiunte che fossero richieste dalle autorità competenti ed in particolare ai fini della iscrizione delle presenti modifiche al competente Registro delle Persone Giuridiche, al registro delle Organizzazioni del Volontariato nonché per il buon fine della iscrizione al RUNTS dopo la trasmigrazione prevista dall'art. 54 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017), con ogni inerente potere e facoltà, ivi compresi quelli di sottoscrivere ogni istanza, atto o documento senza che si possa opporre difetto o indeterminatezza di poteri”*;
- che come affermato nella Massima n. 4 – Consiglio Notarile di Milano – Commissione Terzo Settore *“L'assunzione della delibera di un'associazione*

riconosciuta o di una fondazione, che intenda acquisire la qualifica di ETS, portante adeguamento dello statuto al Codice del Terzo settore, se assunta prima dell'avvio dell'operatività del RUNTS, può contenere delega al Presidente (o ad altri componenti dell'organo amministrativo) per depositare al notaio la documentazione relativa alla sussistenza del patrimonio minimo contabile, dopo l'avvio del Registro";

- che la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 9 del 21 aprile 2022 conferma che anche per gli enti già dotati di personalità giuridica, è necessario che vi sia il controllo notarile circa la sussistenza del patrimonio minimo nella misura fissata dall'articolo 22, comma 4, del Codice del Terzo Settore;

- che a tal fine l'Associazione ha dato incarico alla dott.ssa Sara Auguadro, nata a Como il 24 novembre 1978, codice fiscale GDRSRA78S64C933, domiciliata in San Fermo della Battaglia, via Imbonati n.14/D, iscritta al Registro dei Revisori contabili al n. 149719, con Decreto Ministeriale del 3 marzo 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 28 marzo 2008, di redigere una relazione di stima del patrimonio riferita alla data del 31 luglio 2022;

- che da tale relazione, asseverata dal Tribunale Ordinario di Como in data 21 ottobre 2022 n. cron. 10574/2022 si evince che la Associazione ha un patrimonio netto pari a euro 141.831,00, e pertanto superiore al minimo richiesto dall'art. 22 citato;

- che lo Statuto approvato con il verbale del 27 giugno 2019, conforme allo Statuto tipo di Pubblica Assistenza Lombarda, prevede il diritto di voto solo per l'associato maggiore di età;

- che al fine di perfezionare l'iscrizione al RUNTS si rende necessario modificare il penultimo capoverso dell'articolo 6 dello statuto;

Tutto ciò premesso

la Comparente, nell'indicata qualità, dichiara:

1. che l'Associazione è retta dallo statuto allegato sotto la lettera "A", già approvato dall'assemblea in data 27 giugno 2019 n. n. 69861/26692 di repertorio della Dr. Maria Nives Iannaccone, Notaio in Seregno, iscritta presso il Collegio Notarile di Milano, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Monza e Brianza il 10 luglio 2019 al n. 3261 serie 1T e rettificato all'articolo 6, penultimo capoverso, come segue: *"Ciascun associato ha diritto di voto. Gli associati minorenni hanno facoltà di esercitare il diritto di voto per il tramite dei soggetti che hanno nei loro confronti la responsabilità genitoriale";*

2. che l'Associazione intende mantenere la personalità giuridica, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 117/2017 e a tal fine mi presenta la relazione di stima del patrimonio riferita alla data del 31 luglio 2022 redatta dalla dott.ssa Sara Auguadro, nata a Como il 24 novembre 1978, codice fiscale GDRSRA78S64C933, domiciliata in San Fermo della Battaglia, via Imbonati n.14/D, iscritta al Registro dei Revisori contabili al n. 149719, con Decreto Ministeriale del 3 marzo 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 28 marzo 2008, asseverata dal Tribunale Ordinario di Como in data 21 ottobre 2022, n. cron. 10574/2022 che si allega al presente atto sotto la lettera "B", da cui si evince che l'Associazione ha un patrimonio netto pari a euro 141.831,00 e pertanto superiore al minimo richiesto dall'art. 22 citato.

Io notaio ho ricevuto questo atto, da me letto alla Comparente che lo approva e con me notaio lo sottoscrive unitamente all'allegato "A", dispensandomi dalla lettura degli allegati "A" e "B", alle ore 16.00 sedici.

Consta di due fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia e completati da me e da persona di mia fiducia per due intere facciate e fin qui della presente.

F.to: Monia Aloise
Monica De Paoli

Allegato “A” al n. 30189/14789 di repertorio

**STATUTO DELLA
“PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VIOLA ROZZANO
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO”**

Titolo I – Profili generali

Art. 1 – Denominazione, sede e emblema

È costituita in forma di organizzazione di volontariato l'associazione denominata “Pubblica Assistenza Croce Viola Rozzano organizzazione di volontariato” (o anche, in forma breve, “P.A. Croce Viola Rozzano ODV”) con sede nel comune di Rozzano, in questo statuto successivamente indicata anche come “Associazione”.

La sua durata è illimitata.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune, nonché l'istituzione di sedi e sezioni staccate anche in altri Comuni, non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dall'Organo di Amministrazione.

L'associazione è disciplinata dal presente statuto e D.lgs. 117/2017.

Art. 2 – Finalità e Principi associativi fondamentali

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione è luogo di aggregazione dei cittadini per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore.

L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più attività di interesse generale tra quelle previste nell'art. 4 del presente statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

L'Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità della popolazione.

Art. 3 – Attività di interesse generale e Scopi associativi

L'Associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la realizzazione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela e lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini

L'Associazione assume, in particolare, il compito di

- a) promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini volte a contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale;
- b) promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi e individuali attraverso i valori della solidarietà;
- c) contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
- d) favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva dei cittadini;

e) contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla gestione dell'Associazione e di attività di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle persone e della collettività;

f) organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale, della protezione civile ed in quello della disabilità; assumere iniziative dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative di risoluzione di questioni civili, sociali e culturali;

g) collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed enti del terzo settore per il proseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto.

A tal fine l'associazione aderisce alla rete associativa nazionale ANPAS (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze).

Art. 4 – Attività di interesse generale

Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale:

- a) Interventi e prestazioni sanitarie di cui alla lettera b) del 1° comma dell'art. 5 D.Lgs, 117/17;
- b) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, di cui alla lettera a) del 1° comma dell'art. 5 D.Lgs, 117/17;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni, di cui alla lettera c) del 1° comma dell'art. 5 D.Lgs. 117/17;

4bis – Azioni conseguenti

In particolare l'associazione attua le attività sopra elencate tramite:

- a. Interventi e prestazioni sanitarie;
- b. servizi di trasporto sanitario semplice, sanitario e di emergenza /urgenze;
- c. servizi di trasporto sociosanitario a mezzo di autoambulanza;
- d. gestione di servizi sociali, sociosanitari o assistenziali;
- e. servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche;
- f. promozione ed organizzazione di raccolta e trasporto organi, emoderivati e tessuto osseo;
- g. iniziative di formazione e informazione sanitaria, educazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- h. iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni;
- i. iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente; interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- j. attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e di attività di interesse generale, nonché di tutela della propria

memoria storica, attraverso la conservazione e la valorizzazione del patrimonio documentale;

- k. organizzazione di incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;
- l. organizzazione di forme di intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente punto;
- m. organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;
- n. promozione, organizzazione e gestione di attività di collaborazione ed accoglienza internazionale nel rispetto delle competenze di ANPAS nazionale;
- o. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli della nonviolenza e della difesa non armata;
- p. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
- q. assistenza, promozione e sostegno dei diritti dell'infanzia;
- r. attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli enti del terzo settore.

4ter – Attività secondarie e sussidiarie

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge, nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art.6 del Decreto D.Lgs.117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Tali attività saranno individuate dall'organo di amministrazione che ne documenta il carattere strumentale nella relazione di missione o nella nota integrativa al Bilancio.

Art. 5 – Volontariato e lavoro retribuito

L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti.

L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.

Titolo II – Soci

Art. 6 - Requisiti

Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'associazione che si impegnano a rispettarne lo statuto e/o il regolamento.

Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio, o ad un consigliere appositamente delegato dal Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo Statuto e i regolamenti.

Il Consiglio o il consigliere a ciò delegato, esamina entro sessanta giorni le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci; il rigetto della domanda deve essere motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Associazione deve sempre essere composta da almeno sette soci. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Sono soci ordinari coloro che aderiscono all'associazione e che sottoscrivono la quota associativa.

Sono soci volontari i soci ordinari che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione; i minori di età dai 14 ai 18 anni possono essere ammessi quali soci o volontari dell'associazione con l'assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

I soci iscritti all'Associazione da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti.

Ciascun associato ha diritto di voto. Gli associati minorenni hanno facoltà di esercitare il diritto di voto per il tramite dei soggetti che hanno nei loro confronti la responsabilità genitoriale.

Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.

Art. 7 - Diritti

I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- b) eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi.
- c) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- d) formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- e) essere informati sull'attività associativa.

- f) Diritto di esaminare i libri sociali. Gli associati che intendano esaminare i libri dell'associazione devono fare richiesta al Consiglio Direttivo che dovrà metterli a disposizione entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. La consultazione dovrà avvenire presso la sede dell'associazione e sarà gratuita.

Art. 8 - Doveri

I soci sono tenuti a:

- a) rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- b) essere in regola con il versamento della quota associativa;
- c) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
- d) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 9 - Incompatibilità

Non possono essere soci coloro che svolgono, in proprio, le medesime attività svolte dall'Associazione.

Non possono essere soci volontari coloro che intrattengono con l'Associazione rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma.

Art. 10 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- a) per morosità;
 - b) per decadenza;
 - c) per esclusione;
 - d) per recesso;
 - e) per decesso.
- a) Perde la qualità di socio per morosità il socio che entro il termine fissato dal consiglio, non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa o non l'ha versata.
- b) Perde la qualità di socio per decadenza il socio che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 9.
- c) Perde la qualità di socio per esclusione il socio che, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo.
- d) Perde la qualità di socio per recesso il socio che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo. Il socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato.

Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere b) e c), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.

Contro i provvedimenti di cui alle lettere b) e c), che vengono emessi dall'organo amministrativo, il socio può ricorrere all'assemblea degli associati.

I provvedimenti di cui alle lettere b) e c), sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al punto precedente. Quello di cui alla lettera a) dal giorno della scadenza del termine fissato per il pagamento. Il recesso è efficace dal momento in cui l'associazione riceve la relativa comunicazione.

Titolo III – Entrate, patrimonio e strumenti di rendicontazione

11 - Scritture contabili e bilancio

L'Associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.

Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte ai sensi dell'art. 4, comma 3, dello statuto.

L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno.

Il bilancio viene depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente ed è altresì trasmesso ad ANPAS Nazionale quale rete associativa cui l'Associazione aderisce.

Art. 12 – Esercizio finanziario ed entrate

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a. dalle quote degli aderenti;
- b. da contributi di privati;
- c. da rimborsi derivanti da convenzioni;
- d. da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
- e. da donazioni e lasciti testamentari e oblazioni
- f. da rendite patrimoniali e finanziarie
- g. da attività di raccolta fondi
- h. da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione
- i. da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'associazione
- j. da somministrazione occasionale di alimenti e bevande (84)
- k. da somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell'associazione
- l. da proventi derivanti da attività di interesse generale
- m. da proventi derivanti da attività diverse di cui all'art. 4 comma 3.

Art. 13 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate di cui all'art. 12, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale ai sensi della normativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato e gli enti del terzo settore.

Art. 14 Bilancio sociale

Qualora le entrate delle Associazioni risultino essere inferiori a un milione di euro, o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore) la redazione del Bilancio sociale è facoltativa.

Nel caso l'associazione rediga il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita presso il registro unico nazionale del Terzo settore e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet.

Titolo IV – Organi associativi

Art. 15 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. l'Organo di Amministrazione;
- c. il Presidente;
- d. l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge;
- e. il Revisore legale nei casi previsti dalla legge

Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con la Associazione.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei componenti l'organo di controllo in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del codice civile e del revisore legale, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 16 - Assemblea

L'assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è costituita dai soci dell'Associazione.

Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

Le riunioni dell'Assemblea dei soci si possono svolgere anche per teleconferenza, purché sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; deve inoltre essere consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione e gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti. La riunione si considera svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il Segretario verbalizzante.

Art. 17 - Convocazione

L'assemblea dei soci è convocata dal presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno 15 giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'avviso deve essere:

spedito a ogni associato a mezzo lettera raccomandata, PEC o messaggio di posta elettronica, con avviso dell'avvenuta ricezione, in ogni caso in modo idoneo a attestare l'avvenuta ricezione.

L'assemblea deve essere convocata nel territorio di un comune in cui l'Associazione opera.

Art. 18 – Tempi e scopi della convocazione

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, e per gli altri adempimenti di propria competenza.

Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.

Si riunisce altresì ogni qualvolta il consiglio lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di sua competenza, nonché su richiesta del consiglio o di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

Art. 19 – Quorum costitutivi

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria dei soci quando delibera sulle modifiche allo statuto o sulla variazione di sede è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

L'assemblea in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Art. 20 - Adempimenti

L'assemblea è di norma presieduta dal Presidente dell'associazione. In apertura dei propri lavori, l'assemblea elegge un segretario, nomina due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda.

Delle riunioni dell'assemblea il segretario redige verbale, da trascrivere in apposito libro.

Art. 21 – Validità delle deliberazioni

L'assemblea ordinaria adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Delibera con il voto segreto per l'elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda singole persone.

Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei soci presenti con diritto di voto.

Per le elezioni alle cariche sociali, in caso di parità dei consensi, è eletto il candidato più anziano di età anagrafica.

Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative a modifiche dello statuto sociale ed a variazione della sede legale sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti con diritto di voto.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci con diritto di voto.

Art. 22 – Intervento e rappresentanza

Ciascun associato ha diritto a un voto in assemblea.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, con massimo di 3 anche in calce all'avviso di convocazione.

Non può essere conferita la delega ad un componente dell'organo di amministrazione o di altro organo sociale.

Le riunioni dell'assemblea sono di regola pubbliche. Il presidente dell'assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le riunioni non sono comunque pubbliche quando si deliberi su fatti di natura personale.

È facoltà del presidente dell'assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.

Art. 23 – Competenze

L'assemblea ordinaria

- a. approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- b. approva le note e relazioni al bilancio del consiglio;
- c. definisce le linee programmatiche della Associazione;
- d. approva il regolamento generale della Associazione e le sue modifiche;
- e. approva i regolamenti di funzionamento dell'Assemblea e dei servizi dell'Associazione e le sue modifiche;
- f. determina preventivamente il numero dei componenti del consiglio scegliendoli fra i soci all'Associazione;
- g. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- h. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e l'organo di controllo nei casi in cui la sua nomina sia obbligatoria per legge;
- i. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative;
- j. delibera sulle istanze di ammissione all'associazione rigettate dal Consiglio nonché sui ricorsi degli associati avverso provvedimenti inerenti la perdita della qualità di socio emessi dall'organo amministrativo;
- k. delibera sull'istituzione di sezioni della Associazione;
- l. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto e dall'Organo di amministrazione alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria delibera:

- a. sulle modifiche dello statuto sociale;
- b. sulla variazione della sede legale;
- c. sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- d. sulla devoluzione del patrimonio

Art. 24 – Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione è composto, in numero dispari da un minimo di 5 ad un massimo di 7 componenti, nei limiti deliberati preventivamente dall'Assemblea, compreso il presidente. Tutti i componenti del Consiglio devono essere soci dell'Associazione.

Il consiglio dura in carica tre anni e decade con l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla loro nomina ed i suoi membri sono rieleggibili. L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dal Codice Etico Anpas e dall'art. 2382 del Codice civile.

Il consiglio nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge tra i suoi componenti il presidente, il vicepresidente che sostituisce il presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il segretario ed il tesoriere; nomina inoltre un direttore sanitario, iscritto all'Ordine dei medici, scegliendolo fra i

consiglieri eletti o fra soggetti diversi, anche non soci; può nominare altri direttori con riferimento a specifici settori di attività dell'Associazione.

Le funzioni del segretario sono determinate nel Regolamento generale dell'Associazione.

Il consiglio si riunisce quando il presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

Le riunioni del consiglio sono convocate dal presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, in modo idoneo ad attestare l'avvenuta ricezione, a tutti i componenti, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza.

Delle riunioni del consiglio viene redatto un verbale a cura del segretario, da trascrivere in apposito libro.

Art. 25 – Quorum costitutivi e voto

Le riunioni del consiglio sono valide in presenza della metà più uno dei componenti.

È possibile la partecipazione a distanza alle riunioni del consiglio purché supportata da strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.

Il consiglio approva le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.

Il direttore sanitario, quando non sia consigliere eletto dall'assemblea, partecipa alle riunioni del consiglio medesimo senza diritto di voto, ed ha facoltà di proposta e di parola

Nelle materie di competenza del direttore sanitario per disposizioni di legge o attuative, il consiglio delibera previa acquisizione del suo parere obbligatorio e vincolante.

Art. 26 - Competenze

Al consiglio compete la gestione e l'amministrazione dell'associazione. Inoltre il consiglio:

- a. predispone le proposte da presentare all'Assemblea;
- b. dà attuazione alle delibere dell'Assemblea;
- c. delibera la stipula contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- d. delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto nei limiti previsti dallo statuto nazionale di Anpas;
- e. delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente statuto
- f. determina l'importo delle quote associative annuali e i termini per il relativo versamento;
- g. adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di socio
- h. assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge;
- i. accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;
- l. adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione.

m. individua le attività secondarie e sussidiarie ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 27 – Direzione esecutiva valutare insieme

Il consiglio, può costituire, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva composta da presidente e vicepresidente del consiglio stesso, segretario, tesoriere, del direttore sanitario, quando nominato, e dal direttore dei servizi, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del consiglio medesimo.

Le modalità di funzionamento della direzione esecutiva sono stabilite dal consiglio con apposita deliberazione.

Il numero dei componenti della direzione esecutiva dovrà, in ogni caso, essere inferiore al numero dei componenti del consiglio.

Art. 28 – Vacanza di componenti e decadenza degli organi

Qualora il consiglio, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.

Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, procederà ad elezioni suppletive.

Il consiglio decade in caso di vacanza della metà più uno dei componenti senza che siano intervenute le nomine sostitutive e, in caso di nomina per cooptazione, le ratifiche dell'assemblea.

La decadenza del consiglio comporta anche quella del presidente.

Nel caso di decadenza degli organi associativi, il presidente dell'associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'assemblea per la rielezione dell'organo medesimo.

Art. 29 – Presidente

Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dell'Organo di Amministrazione tra i suoi componenti, dura in carica tre esercizi e decade con l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla nomina e può essere rieletto.

Il presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Art. 30 – Organo di controllo

L'organo di controllo può essere monocratico, resta in carica tre anni e decade con l'approvazione del Bilancio del terzo esercizio successivo alla nomina ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili.

In caso di Organo non monocratico almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea i componenti eleggono, al loro interno, in caso l'organo non sia monocratico, il presidente e stabiliscono le regole di funzionamento dell'organo stesso.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

Art. 31 – Competenze

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso.

Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

Art. 32 Revisore legale dei conti

All'organo di controllo, anche se monocratico, può essere attribuita la revisione legale dei conti quando tutti i suoi componenti siano revisori iscritti al relativo registro.

L'assemblea nomina un revisore legale dei conti nei casi in cui tale nomina sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni e la relativa competenza non sia stata attribuita all'Organo di Controllo composto secondo le norme di legge vigenti.

Art. 33 Libri sociali obbligatori

L'associazione deve tenere:

- a) il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale;
- b) il libro degli associati;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio e dell'organo di controllo.

Titolo V – Norme finali

Art. 34 - Sezioni

Qualora per decisione dell'assemblea vengano istituite una o più sezioni dell'Associazione, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento conformi ai criteri partecipativi del presente Statuto.

Art. 35 - Regolamenti

Il regolamento generale:

- a. può disciplinare le modalità assembleari.
- b. stabilisce forme di partecipazione consultiva alle riunioni del consiglio;
- c. individua le modalità di informazione ai soci delle attività associative;
- d. determina le competenze del segretario, (del tesoriere), del direttore sanitario, degli altri direttori eventualmente nominati in relazione a specifici settori di intervento dell'associazione;
- e. regola ogni altra materia in attuativa del presente Statuto.

In relazione agli specifici settori di intervento dell'associazione, l'Assemblea può approvare regolamenti di funzionamento dei servizi.

Art. 36– Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sarà devoluto all'ANPAS Nazionale che lo destinerà, sentito il competente comitato regionale, ad iniziative analoghe con preferenza nel territorio in cui ha operato l'Associazione sciolta.

Art. 37 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dei regolamenti applicativi da quest'ultimo previsti e le disposizioni di legge vigenti in materia.

F.to: Monia Aloise
Monica De Paoli



Relazione giurata di stima
del patrimonio sociale dell'associazione

**"PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VIOLA
ROZZANO ODV"**

con sede in Rozzano (MI),
Via Del Perseghetto n.4/A,

Re. & Vi. Srl

INDICE

Premessa	pag. 4
Data di riferimento della stima e documenti vari utilizzati	pag. 6
Descrizione dell'associazione	pag. 7
Notizie sui libri e registri fiscali e civili	pag. 9
Metodologie dell'accertamento e criteri di valutazione	pag. 9
Situazione patrimoniale di riferimento alla data del 31.07.22	pag. 10
Analisi delle singole poste di bilancio	pag. 12
Situazione patrimoniale di riferimento rettificata alla data del 31.07.22	pag. 15
Scelta del metodo di valutazione	pag. 16
Sintesi finale	pag. 23

RE & VI, s.

Sede Legale: Via M. Anzi, 4-2
Codice: 00100 Partita IVA 0
Iscritta al Registro del Bu

Relazione giurata di stima del patrimonio sociale dell'associazione

"Pubblica Assistenza Croce Viola Rozzano ODV"

con sede in Rozzano (MI), Via del Perseghetto 4/A

Perizia redatta ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 comma 4 del D. Lgs 117/2017.

Circolare n.9 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 21 aprile 2022

VI, s.r.l.
Anzi, 8 - 22100 COMO
rta: IVA 03331060131
Registro dei Revisori Contabili

La sottoscritta Sara Auguadro, amministratore delegato di Re. & Vi. Srl, Sede Legale
Via M. Anzi, 8 22100 Como - REA Como n. 308674 - C.F. e Part. Iva 03331060131
Iscritta con Decreto del 3/02/2012 (G.U. 4^a Serie Speciale, n. 11 del 10/02/2012) al n.
165.255 nel Registro dei Revisori Contabili, incaricata dall'associazione "Pubblica
Assistenza Croce Viola Rozzano ODV", con sede Rozzano (MI), Via del Perseghetto
4/A, Codice Fiscale 97164650158, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche istituito
presso la Regione Lombardia al n. 2854 del 29 dicembre 2016, ed iscritta fino al 22 no-
vembre 2021 nel Registro del Volontariato della Regione Lombardia col n. MI-561-2240
del 30/09/1997 sezione A- Sociale in persona del suo legale rappresentante Aloise
Monia per redigere una relazione di stima avente per oggetto l'attestazione del patri-
monio minimo ai sensi dell'articolo 22 comma 4 del D.Lgs 117/2017 dell'associazione
alla data del 31 luglio 2022. In esecuzione dell'incarico ricevuto, dopo aver provveduto
alla ricognizione dei beni, dei documenti contabili ed amministrativi dell'associazione,
presenta la seguente relazione di stima.

PREMESSA

- la presente relazione di stima viene redatta ed asseverata ai sensi dell'art. 22 comma 4 del D.Lgs 117/2017, Circolare n.9 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 21 aprile 2022 con oggetto " *Articolo 54 del Codice del Terzo settore. Trasmigrazione dei dati delle ODV e delle APS iscritte ai Registri delle Regioni e delle Province autonome, Procedimento di verifica dei requisiti per l'iscrizione al RUNTS*", i quali dispongono che, con specifico riferimento alla verifica della sussistenza di detto patrimonio minimo, trattandosi di un ente già operativo, la cui situazione patrimoniale presenterà evidentemente poste sia attive che passive, non è sufficiente che la disponibilità minima risulti da certificazione bancaria che attesti il deposito della somma di euro 15.000 presso un c/c intestato all'ente, essendo invece necessario accertare che la situazione economico-patrimoniale dell'associazione non presenti passività tali da annullare di fatto un eventuale fondo liquido (o altre attività) di cui si dimostri l'esistenza. Pertanto, si rende necessario conoscere lo stato patrimoniale netto dell'ente quale risulta dalle sue scritture contabili: sarà quindi necessario produrre al notaio la relazione giurata di un revisore legale, dalla quale emerga un patrimonio netto non inferiore a euro 15.000. L'aggiornamento di detta perizia dovrà far riferimento a data non anteriore a 120 giorni, come chiarito dalla massima n. 3 del 27 ottobre 2020 del Consiglio Notarile di Milano e della Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 21 aprile 2022, ovvero al 31 luglio 2022, può essere assunto, il valore del patrimonio netto dell'associazione, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta dai soggetti iscritti all'Ordine dei dottori commer-

RE. & V.

Sede Legale: Via M. An-
Codice Fiscale e Partita I-
iscritta al n. 155-255 nel Reg-
R

cialisti e degli Esperti Contabili, nonché nell'elenco dei revisori contabili e dei periti regolarmente iscritti alle Camere di Commercio, industria, artigianato ed agricoltura

- il valore periziato, ai sensi e per gli effetti della Legge sopra citata, è riferito all'intero patrimonio sociale e, pertanto, la presente perizia è volta alla determinazione dell'intero patrimonio dell'associazione alla data del 31 luglio 2022.



VI s.r.l.
M. Anz. 22100 COMO
Partita 03331060131
al Registro Revisori Contabili

DATA DI RIFERIMENTO DELLA STIMA E DOCUMENTI VARI UTILIZZATI

La data di riferimento per la valutazione del patrimonio netto della "Pubblica Assistenza Croce Viola Rozzano ODV" è stata fissata al 31 luglio 2022, sulla base del bilancio infrannuale al 31 luglio 2022.

Con riferimento ai documenti amministrativo-contabili, al sottoscritto estimatore è stata messa a disposizione, in particolare, la seguente documentazione:

- i bilanci relativi agli esercizi 2019, 2020 e 2021, completi di verbale dell'assemblea dei soci portante la relazione delle attività e della relazione di missione per l'anno 2021, relativa approvazione;
- bilancio contabile al 31/12/2019, bilancio contabile al 31/12/2020, bilancio contabile al 31/12/2021 e bilancio infrannuale al 31/07/2022;
- i libri sociali, quali: libro verbali del C.d.A., libro verbali delle Assemblee dei Soci, libro dei Soci;
- in merito alla gestione del personale risultano 12 dipendenti al 31 luglio 2022 e alla data della perizia sono pari a 12;
- in merito al numero dei volontari al 31 luglio 2022 erano pari a 81 e alla data della perizia sono pari a 94;
- l'associazione non ha partita iva e non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi;
- il registro dei beni ammortizzabili;
- l'ente è iscritto in CCIAA al numero REA MI-2110977.

RE. & VL.

Sede Legale: Via M. Anz. 8
Codice Fiscale e Partita IVA
Iscritta al n. 156.466 nel Registro

DESCRIZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Brevi cenni storici

L'associazione è stata costituita in data 1° dicembre 1973 con atto autentificato rep. N.190560 a rogito dott. Domenico Acquarone, Notaio in Milano sotto forma di associazione non riconosciuta; a seguito assemblea straordinaria del 15 novembre 2016 verbalizzata con atto pubblico della dott.ssa Monica De Paoli Notaio in Milano Rep. 17245 e racc. 8213 registrato il 25 novembre 2016 al n.57924-serie 1T è stato chiesto il riconoscimento giuridico dell'ente alla Regione Lombardia; rilevata la sufficienza e l'adeguatezza del fondo patrimoniale di dotazione ai fini del riconoscimento giuridico pari ad euro 26.000, è stata riconosciuta ai sensi dell'art. 12 CC la personalità giuridica. Inoltre l'associazione risultava iscritta fino al 22 novembre 2021 nel Registro del Volontariato della Regione Lombardia col n. MI- 2240 sezione A) Sociale.

Patrimonio netto, soci, volontari e dipendenti

Il Patrimonio netto alla data del 31/07/2022, data di riferimento della presente perizia, ammonta ad Euro 119.430 oltre all'avanzo del periodo infrannuale pari ad euro 22.401 formatosi a seguito del fondo di dotazione iniziale e gli avanzi precedenti. I soci alla data odierna sono 94. I volontari sono pari a 94. Dipendenti sono pari a 12. Gli articoli 35 e 36 del D.Lgs 117/2017 risultano rispettati.

Finalità sociali

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la realizzazione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela e lo sviluppo della cultura della solidarietà e

la tutela dei diritti dei cittadini. L'Associazione assume, in particolare, il compito di:

a) promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini volte a contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale;

b) promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi e individuali attraverso i valori della solidarietà

c) contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;

d) favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva dei cittadini;

e) contribuire, anche attraverso la partecipazione, alla vita associativa e alla gestione dell'Associazione e di attività di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle persone e della collettività;

f) organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale, della protezione civile ed in quello della disabilità; assumere iniziative dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative di risoluzione di questioni civili, sociali e culturali;

g) collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed enti del terzo settore per il proseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto. A tal fine l'associazione aderisce alla rete associativa nazionale ANPAS (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze).

L'Associazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale

a) interventi e prestazioni sanitarie di cui alla lettera b) del 1° comma dell'art. 5 D.Lgs. 117/17:-

b) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e suc-

RE. & VI.

Sede Legale: Via M. Anzani 18
Codice Fiscale e Partita IVA
Iscritta al n. 165.255 nel Registro di

cessive modificazioni, di cui alla lettera a) del 1° comma dell'art. 5 D.Lgs. 117/17

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni, di cui alla lettera c) del 1° comma dell'art. 5 D.Lgs. 117/17

Durata dell'associazione

La durata dell'associazione è illimitata.

Sedi

La sede legale dell'associazione è fissata in Rozzano (MI), Via Perseghetto 4/A, Rozzano (MI) dove viene svolta l'attività sociale.

71. S.r.l.
22100 COMO
3331060131
Consiglieri Contabili

Iscrizioni ai registri e dati fiscali

L'associazione risulta iscritta al Registro delle Persone Giuridiche Private Regione Lombardia al numero 2854, è stata riconosciuta ai sensi dell'art. 12 CC la personalità giuridica. Inoltre l'associazione risultava iscritta fino al 22 novembre 2021 nel Registro del Volontariato della Regione Lombardia col n. MI-2240 sezione A) sociale; il codice fiscale dell'associazione è 97164650158. L'ente non ha la partita iva. A far data dal 23 novembre 2021, a seguito del Decreto direttoriale n.561 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali firmato il 26 ottobre, ha avuto inizio il trasferimento al RUNTS dei dati relativi agli enti iscritti nei registri delle ODV e delle APS delle regioni e province autonome e nel registro nazionale delle APS.

Amministrazione

L'amministrazione dell'associazione è attualmente affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto dai signori:

- Monia Aloise Presidente
- Rocco Oliveri Consigliere



- Paolo Roberto Perotti Consigliere

- Guido Gambini Consigliere

- Elena Di Nardo Consigliere

Organo di controllo monocratico

La Dott.ssa Sara Auguadro è l'organo monocratico.

NOTIZIE SUI LIBRI E REGISTRI FISCALI E CIVILI

Alla data odierna, l'associazione non ha la partita iva, quindi è inquadrata fiscalmente come consumatore finale.

La contabilità è tenuta in modo ordinato ed i registri istituiti risultano regolarmente tenuti o vidimati ove obbligatorio.

I libri sociali ed i registri fiscali, così come quelli istituiti ai fini previdenziali, risultano regolarmente tenuti o vidimati, ove obbligatorio, ed aggiornati nel rispetto delle vigenti norme di legge.

RE. & VI

Sede Legale: Via M. Anzi
Codice Fiscale e Partita
iscritta al n. 105.235 nel Registro

METODOLOGIE DELL'ACCERTAMENTO E CRITERI DI VALUTAZIONE

Si precisa preliminarmente che l'associazione oggetto di valutazione dispone di una organizzazione contabile adeguata alle sue dimensioni, dispone dei libri sociali previsti dalle vigenti norme di legge in materia civile, fiscale, del lavoro ed è gestita con supporti informatici.

L'ufficio amministrativo dell'associazione ha fornito al sottoscritto la sopra riportata situazione patrimoniale al 31 luglio 2022, sulla cui base si è proceduto alla revisione delle poste in essa contenute, verificando preliminarmente il sistema contabile ed il piano dei conti, che sono stati ritenuti idonei all'analitica descrizione dei risultati sociali, sia sotto l'aspetto patrimoniale, sia dal punto di vista della determinazione del risul-

tato d'esercizio.

Va rilevato, in via preliminare, che la determinazione del valore del patrimonio dell'associazione si riferisce ad un ente funzionante e, pertanto, si è proceduti a determinare la valutazione dei singoli beni costituenti il patrimonio associativo, al netto di eventuali passività anche potenziali.

SITUAZIONE PATRIMONIALE DI RIFERIMENTO

ALLA DATA DEL 31 LUGLIO 2022

La situazione patrimoniale fornita dall'associazione consiste nel bilancio infrannuale relativo all'esercizio chiuso al 31 luglio 2022 che, di fatto, rappresenta la situazione patrimoniale al 31 luglio 2022.

Le risultanze in essa esposte vengono di seguito sinteticamente riportate:

STATO PATRIMONIALE	
ATTIVO	
Immobilizzazioni Immateriali	0
Immobilizzazioni Materiali	153.325
Immobilizzazioni Finanziarie	0
Rimanenze	2.923
Crediti	265.514
Disponibilità liquide	118.954
Rafel e Risconti	66.415
TOTALE ATTIVO PATRIMONIALE	607.132

PASSIVO E NETTO

Patrimonio Netto

Fondo di Dotazione

2.066

Altre Riserve a patrimonio libero

117.364

Avanzi/Disavanzi portati a nuovo

0

Avanzo di esercizio

22.401

Totale Patrimonio Netto**141.831**

Fondi per Rischi ed Oneri

0

Fondo Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

48.481

Debiti

370.533

Ratei e risconti

40.286

TOTALE PASSIVO PATRIMONIALE**607.132****RENDICONTO GESTIONALE:**

A) Ricavi, rendite e proventi da attività Interesse generale

421.665

A) Costi e Oneri da attività Interesse generale

399.264

Avanzo attività interesse generale**22.401**

Imposte sul reddito dell'esercizio

0

RE. & VI.Sede Legale: Via M. Arzi, 8
Codice Fiscale e Partita IVA
Iscritta al n. 105.255 nel Registro

Avanzo dell'esercizio

22.401

ANALISI DELLE SINGOLE POSTE DI BILANCIO

Elementi patrimoniali dell'attivo

Immobilizzazioni

Per la valutazione delle immobilizzazioni, in alcuni casi, è stato confermato il residuo valore contabile, mentre in altri casi si è adottato un valore che fosse più attinente al valore di mercato e/o alla residua possibilità di utilizzazione del bene.

Immobilizzazioni immateriali

Non vi sono immobilizzazioni immateriali.

Immobilizzazioni materiali

Sono comprensive di impianti generici, impianti specifici, attrezzature per ambulanza, attrezzatura varia e minuta inferiore a 516,46 €, mobili e arredi, macchine ufficio elettroniche e autovetture e motocicli pari a euro 129.360 comprensivo degli eventuali incrementi fino al 31 luglio 2022 con fondi ammortamento pari ad euro 113.180, quindi il suo valore netto è pari a euro 16.181.

Sono comprensive del valore delle ambulanze pari ad euro 300.423 e fondi ammortamento pari ad euro 163.279, quindi il suo valore netto è pari a euro 137.144.

Il valore netto totale delle immobilizzazioni materiali è pari ad euro 153.325 e si ritiene di confermare il valore contabile.

Immobilizzazioni in corso e acconti

Non vi sono immobilizzazioni in corso e acconti.

Immobilizzazioni finanziarie

Non vi sono immobilizzazioni finanziarie.



Rimanenze

Si tratta Delle rimanenze finali al 31/07/2022 relative al materiale sanitario, piastra Dae, elettrodi Ecg, DPI pari ad euro 2.924.

Crediti verso clienti e altri crediti

I crediti verso clienti 27.618 e gli altri crediti sono pari a euro 12.179 e crediti verso Anpas per convenzione AREU pari a euro 225.717, si ritiene di confermare i valori essendo crediti certi.

Disponibilità liquide

Si tratta di cassa contanti per Euro 1.757 e da depositi bancari Banca Popolare di Milano al 31/07/2022 per Euro. 117.197 e . Ai fini della presente perizia vengono recepiti i valori emergenti dalla contabilità.

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti attivi sono pari a euro 66.416, di cui ratei attivi pari a euro 59.098 relativi al ricavi di competenza 2022 relativi alla convenzione AREU, si ritiene di confermare i valori essendo certi.

Elementi patrimoniali del passivo

Fondi per rischi ed oneri

Non vi sono fondi per rischi ed oneri.

Fondo Trattamento di Fine Rapporto

E' pari ad euro 48.481.

Debiti verso soci

Non vi sono debiti verso soci.

Debiti verso banche

E' pari ad euro 100.000 relativo al conto anticipi.

Debiti verso altri finanziatori

RE. & VI.

Sede Legale: Via M. Anzi, 6 -
Codice Fiscale e Partita IVA
iscritta al n. 165.255 nel Registro de

E' pari ad euro 145.092; di cui euro 76.846 si riferisce ai debiti per i contributi associativi deliberati dalla rete associativa ANPAS, euro 67.924 ai debiti verso la società di leasing ed una parte residuale pari ad euro 322. Ritenendo che i saldi contabili rappresentino il valore di presumibile esborso, lo scrivente ritiene di non dovere apportare alcuna rettifica

Debiti verso fornitori

I debiti verso i fornitori ammontano ad Euro 71.382, di cui fatture da ricevere Euro 4.457.

Ritenendo che i saldi contabili rappresentino il valore di presumibile esborso, lo scrivente ritiene di non dovere apportare alcuna rettifica.

Debiti tributari

Si ritiene di confermare come corretto il valore contabile di Euro 5.061 relativo alla gestione dei dipendenti ordinaria ovvero le ritenute IRPEF e le add. Comunali e regionali e imposta sostitutiva TFR.

Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale

I debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale sono pari ad euro 6.127.

Altri debiti

Sono pari a debiti verso c/tribuzioni dipendenti di 39.042, relative alle mensilità correnti da pagare, debiti verso sindacati euro 28 e cauzioni euro 3.800.

Ratei e risconti passivi

I ratei e risconti passivi sono pari ad euro 46.288 e si riferiscono agli oneri differiti verso il personale; si ritiene di confermare il valore.

In sintesi;

Determinazione Patrimonio Netto Rettificato:

Patrimonio Netto al 31/07/2022	A	141.831
Fondo di dotazione		2.066
Riserve a patrimonio libero		117.364
Avanzi/Disavanzi portati a nuovo		0
Avanzo esercizio		22.401
Ulteriori riserve		0
Patrimonio Netto Rettificato al 31/07/2022	A+B	141.831

SITUAZIONE PATRIMONIALE DI RIFERIMENTO RETTIFICATA

ALLA DATA DEL 31/07/2022

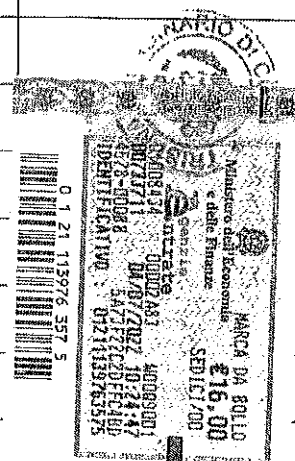
STATO PATRIMONIALE**ATTIVO**

Immobilizzazioni Immateriali	0
Immobilizzazioni Materiali	153.325
Immobilizzazioni Finanziarie	0
Rimanenze	2.923
Crediti	265.514
Disponibilità liquide	118.954
Ratei e Risconti	66.415
TOTALE ATTIVO PATRIMONIALE	607.132
PASSIVO E NETTO	

RE. & VSede Legale: Via M. Anz
Codice Fiscale 01052551001
Iscritta al n. 105.255 nel Regis

Patrimonio Netto	
Fondo di Dotazione	2.066
Altre Riserve a patrimonio libero	117.364
Avanzi/Disavanzi portati a nuovo	0
Avanzo di esercizio	22.401
Totale Patrimonio Netto	141.831
Fondi per Rischi ed Oneri	0
Fondo Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	48.481
Debiti	370.533
Ratei e risconti	46.288
TOTALE PASSIVO PATRIMONIALE	607.132
RENDICONTO GESTIONALE:	
A) Ricavi, rendite e proventi da attività interesse generale	421.665
A) Costi e Oneri da attività interesse generale	399.264
Avanzo attività interesse generale	22.401
Imposte sul reddito dell'esercizio	0
Avanzo dell'esercizio	22.401

LA SCELTA DEL METODO DI VALUTAZIONE



La scelta di un metodo o di una pluralità di metodi dipende, oltre che dalla disponibilità di informazioni, dall'attenta considerazione delle condizioni e circostanze proprie che caratterizzano la specifica associazione nei suoi svolgimenti economici.

Riguardo poi a come applicare concretamente i criteri alla valutazione oggetto della presente relazione di stima, si può innanzitutto osservare che la prassi italiana tende a privilegiare, nella valutazione di aziende industriali, il criterio misto patrimoniale - reddituale con stima autonoma del goodwill o del badwill, riservando agli altri metodi di valutazione funzioni di eventuale verifica e controllo dei valori determinati con l'adozione del predetto criterio, ma nel nostro caso siamo di fronte ad un'associazione che esercita in via prevalente l'attività sanitarie, prestazioni sanitarie e servizi socio sanitari.

In linea generale le metodologie utilizzabili per la valutazione delle associazioni del terzo settore, in merito alla verifica della consistenza patrimoniale ai sensi dell'articolo 22 del comma 4 del D.Lgs 117/2017 non si discostano da quelle applicabili per determinazione del valore economico di ogni altra impresa: come tali essi prendono a riferimento gli elementi quali/quantitativi tipici dell'operatività, dell'organizzazione, del portafoglio di attività, della struttura patrimoniale della capacità di generare flussi di reddito e finanziari della realtà oggetto di analisi. Pur essendo oggetto di interpretazione il metodo di valutazione dell'associazione oggetto di perizia essendo un soggetto senza scopo di lucro e che incardina funzioni di utilità sociale tali per cui ha manifestato la volontà da parte dei soci di voler entrare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, sembra corretto soffermarsi anche sugli aspetti tecnici concernenti modalità di redazione della relazione per fornire alcune considerazioni. L'art. 22, co. 4 del Codice del Terzo Settore (d.Lgs 117/2017) richiede che il patrimonio minimo debba essere rappresentato da "una somma liquida e disponibile".

RE. & V.

Sede Legale: Via M. An.
Codice Fiscale e Partita
Isorta al n. 105.105 nel Registro

L'art. 16 del d.m. del 15 settembre 2020 dispone che nel caso di enti di nuova costituzione la sussistenza del patrimonio minimo, se costituito da denaro, "...deve risultare da apposita certificazione bancaria, salvo che la somma venga depositata sul conto corrente dedicato del notaio, ai sensi dell'articolo 1, co. 63, lettera b) della legge 27 dicembre 2013, n. 147; mentre per gli enti già operativi, il richiamo della valutazione del patrimonio minimo appare riconducibile alla valutazione del patrimonio inteso come valore dato dalla differenza tra i valori dell'attivo e i valori del passivo in una logica di misurazione degli stessi elementi al loro valore corrente (attività - passività propriamente dette).

In questo contesto, può essere utile riferirsi alla Massima n. 5 del 12 gennaio 2021 del Consiglio notarile di Milano per la quale "con specifico riferimento alla verifica del-

COMO
60131
infab

la sussistenza di detto patrimonio minimo, trattandosi di un ente già operativo, la cui situazione patrimoniale presenterà evidentemente poste sia attive che passive, non è sufficiente che la disponibilità minima risulti da certificazione bancaria che attesti il deposito della somma di euro 15.000 presso un c/c intestato all'ente (o da deposito presso il conto dedicato del notaio), essendo invece necessario accertare che la situazione economico-patrimoniale dell'associazione non presenti passività tali da annullare di fatto un eventuale fondo liquido (o altre attività) di cui si dimostri l'esistenza.

Pertanto, si rende necessario conoscere lo stato patrimoniale netto dell'ente quale risulta dalle sue scritture contabili. Del resto, lo stesso art. 22 Cts, nel disciplinare il caso in cui il patrimonio iniziale - in sede di costituzione - sia rappresentato "da beni diversi dal denaro", stabilisce che il loro valore debba risultare da una relazione giurata redatta da un revisore legale iscritto all'albo (o da società di revisione). Si tratta, quindi, di applicare il medesimo criterio di valutazione ad una "attività" già in essere, così come si farebbe per un'azienda operativa.

Sarà quindi necessario produrre al notaio la relazione giurata di un revisore legale, dalla quale emerga un patrimonio netto non inferiore a euro 15.000*.

La formulazione del testo sembra, in pratica, comportare, in termini tecnico-valutativi, la predisposizione di una relazione estimativa, articolata - utilizzando la terminologia propria della valutazione d'azienda - sui metodi patrimoniali.

Come riportato nella Fondazione Nazionale dei Commercialisti a marzo 2022

"nell'Analisi del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali DM 5 marzo

2020 e OIC 35 principio Contabile ETS", tutti gli elementi, seppur nella logica fornita

dal legislatore e dal testo ministeriale, devono essere misurati indipendentemente dal

loro grado di liquidità e disponibilità. Occorrerà, casomai, riportare gli elementi patri-

moniali al loro valore di "monetizzazione", identificabile con il valore monetario otteni-

bile dalla dismissione degli elementi dell'attivo e al valore di estinzione degli elementi

del passivo.

A questo punto, necessita esaminare quale sia la "basis of value" del perito estimato-

re. Considerato che si suppone che gli enti che sono oggetto di valutazione siano in

fase operativa, sembra potersi scartare l'ipotesi della misurazione degli elementi al lo-

ro valore di liquidazione ordinaria o, tantomeno, di liquidazione forzata. La misurazio-

ne secondo una logica di liquidazione ordinaria potrebbe acquisire senso nel caso in

cui la misurazione avesse, infatti, come ultima fase la cessazione dell'attività, mentre

lo scopo della valutazione nel caso di specie è proprio quello di veder proseguire la

gestione dell'ente nella sua nuova dimensione di Ets.

Gli elementi dell'attivo, quindi, dovrebbero fornire - come detto - una misura della loro

monetizzazione per tramite dei valori di mercato. In molti casi, non sempre sarà pos-

sibile identificare un "valore di mercato" per gli enti in parola, considerato che taluni

enti operano in condizioni non sempre rinvenibili in mercati attivi. Spetta al revisore

RE. & VI.

Sede Legale: Via M. Anzi, 8
C. Ulice Fiscale 8 - Roma IV
Iscritta al n. 106.255 del Registro del

PARCA DA BOLLO
 €16,00
 SERVIZIO
 Ministero dell'Economia
 e delle Finanze
 Contratto
 00148434 00/07/2002 10.24.57
 00148434 00/07/2002 10.24.57
 00148434 00/07/2002 10.24.57
 00148434 00/07/2002 10.24.57
 IDENTIFICAZIONE 00148434 00/07/2002 10.24.57
 0 21 113976 358 6

COMO
60131
intab

Settore si ritiene di fare ricorso al metodo patrimoniale nei processi di valutazione dell'associazione oggetto di perizia valutativa ai fini del riconoscimento patrimoniale minimo ai sensi dell'articolo 22 c.4 del D.Lgs 117/2017.

Il metodo di valutazione adottato e i parametri utilizzati per la sua applicazione nel caso di specie sono descritti in dettaglio nel seguito.

La scelta del metodo principale

Il metodo prescelto dallo scrivente per la determinazione del valore economico del complesso associativo, in considerazione della specificità della combinazione economica oggetto di valutazione, è il "metodo patrimoniale semplice". La ragione della scelta di tale metodo rispetto agli altri sopra descritti e come già precedentemente illustrato deriva, oltre che dalle caratteristiche e dalla tipologia dell'associazione oggetto di stima, dal fatto che:

a) la predetta metodologia è particolarmente adatta a tutte le situazioni in cui l'attivo patrimoniale è costituito da beni valutabili singolarmente e/o cedibili in modo separato (Guatri-Bini, "Nuovo Trattato sulla valutazione delle aziende", ed Egea, 2009, pag. 134 ss. E Fondazione Nazionale dei Commercialisti marzo 2022) quali gli enti associativi che risultano operativi nel settore e patrimonializzati;

b) Il metodo prescelto è considerato nella prassi come un metodo valido per la stima di piccole e medie enti e, pertanto, risulta adatto alla fattispecie in esame ove è presente un comparto patrimoniale (immobiliare);

c) La metodologia patrimoniale fa ampio ricorso ai criteri del costo che si fondono sull'ipotesi che un investitore razionale attribuisca ad un bene esistente un valore non superiore al suo costo di sostituzione (o di riproduzione);

d) Il procedimento in questione, infine, offre, sul piano pratico, una più diretta dimostrabilità ed analiticità della stima, che appare quindi più consona alla funzione cui è

RE. 8. VI. S.
Sede Legale: Via M. Anzi, 8 - 22
Codice Fiscale e Partita IVA 08
Iscritta al R. 105.206 del Registro del Re

destinata la presente relazione.

Il sottoscritto perito, tenuto conto del settore di attività in cui l'associazione opera, nonché delle finalità della presente perizia, ha ritenuto opportuno utilizzare il cosiddetto *"metodo patrimoniale semplice"*, metodo che si attaglia alle caratteristiche dell'associazione oggetto di valutazione.

Il metodo patrimoniale semplice considera il patrimonio netto e, quindi, i vari elementi patrimoniali ad un valore opportunamente rettificato rispetto ai criteri contabili di valutazione utilizzati nella predisposizione del bilancio di esercizio. La valutazione dell'associazione con il metodo patrimoniale è meno soggettiva di quella ottenuta con altri metodi: è minore sia il numero di ipotesi da assumere, sia le competenze soggettive per la valutazione. Non si deve procedere alla valutazione dei flussi di reddito o di cassa e di conseguenza si riduce l'incertezza sul risultato del processo di valutazione e si considera il valore degli *intangibles assets* solo se iscritti in bilancio e se potenzialmente cedibili autonomamente.

Tale metodo viene solitamente usato per gli enti con forte patrimonializzazione, cioè aventi un elevato ammontare di attività immobilizzate.

La formula da applicarsi, utilizzando tale metodo, per la determinazione del valore dell'ente è la seguente:

$$V = K$$

Dove V è il valore dell'ente e K è il patrimonio Netto rettificato dell'associazione.

PATRIMONIALE SEMPLICE

Con riferimento all'utilizzazione del presente metodo il sottoscritto perito ricorda che la formula da applicarsi per la determinazione del valore dell'associazione è la seguente:

$$V = K$$

Dove V è il valore dell'associazione e K è il patrimonio Netto rettificato dell'associazione.

Nella valutazione Vi sono presenti i valori del bilancio infrannuale al 31/07/2022.

Si è proceduto quindi al calcolo del Capitale Economico come segue:

Determinazione Patrimonio Netto Rettificato:

Patrimonio Netto al 31/07/2022	A	141.831
Fondo di dotazione		2.066
Riserve a patrimonio libero		117.364
Avanzi portati a nuovo		0
Avanzo esercizio		22.401
Ulteriori riserve		0
Patrimonio Netto Rettificato al 31/07/2022	A+B	141.831

RE. & V
Sede Legale: Via M. An
Codice Fiscale e Partit
Iscritta al n. 165.259 nel Reg

Ne consegue che la valutazione dell'associazione sulla scorta del metodo di controllo risulta essere pari ad Euro 141.831.

SINTESI FINALE

Il valore del patrimonio netto dell'Associazione Croce Viola Rozzano ODV è stato oggetto di valutazione.

Per la valutazione dell'associazione cui detto patrimonio si riferisce, è stato adottato:

METODO PATRIMONIALE SEMPLICE Euro 141.831

Metodo ritenuto idoneo ad interpretare le specificità dell'attività svolta dall'Associazione.

Il sottoscritto ritiene, in conclusione, di determinare il valore complessivo alla data del 31 luglio 2022 attestando che il patrimonio dell'associazione risulta superiore al valore minimo previsto dall'art. 22 del D.Lgs 117/2017.

Pertanto sulla base dei documenti contabili/patrimoniali aggiornati al 31/07/2022 e forniti in sede di perizia e coerentemente con l'art. 22, co. 1-bis, del d.lgs. 117/2017, e dell'articolo 22 co.4 del medesimo decreto legislativo si attesta la verifica della sussistenza del patrimonio minimo pari ad euro 15.000, costituente il presupposto per l'iscrizione nel Runtz degli enti già in possesso della personalità giuridica acquisita ai sensi del d.P.R. n. 361/2000.

Como, 20 ottobre 2022

Per Re & Vi Srl
RE & VI s.r.l.
Sede Legale: Via M. Anzi, 8 - 22100 GOMC
Codice Batis Sara Auditore 0333106014
Iscritta al n. 165.255 nel Registro dei Revisori Contabili

COMO
160131
atlabili





TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO

Verbale di giuramento di perizia stragiudiziale

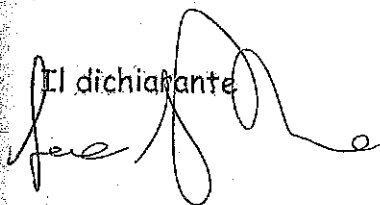
CRON. 10574/2022

In data 21/10/2022 nella Cancelleria del Tribunale Ordinario di Como, avanti al sottoscritto Cancelliere è personalmente comparso/a SARA AUGUADRO nato/a a COMO il 24/11/1978, residente in COMO via VIALE PER SAN FERMO 45 identificato/a a mezzo carta d'identità n. CA47197EM, rilasciata il 04/07/2019, ~~iscritto/a all'Albo dei~~ (*) di al n. il/la quale esibisce la relazione da lui/lei effettuata in data e chiede di poterla asseverare con giuramento ai sensi di legge.

Ammonit A ai sensi dell'art. 193 c.p.c. e dall'art. 483 c.p. (1) il/la comparente presta il giuramento ripetendo le parole "Giuro di aver bene e fedelmente proceduto alle operazioni e di non aver avuto altro scopo che quello di far conoscere la verità".

Si raccoglie il presente giuramento di perizia stragiudiziale per gli usi consentiti dalla legge. (2)

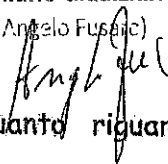
Letto, confermato e sottoscritto.

Il dichiarante




Il Cancelliere

Il Funzionario Giudiziario
(dott. Angelo Fusco)



NOTA BENE: L'Ufficio non assume alcuna responsabilità per quanto riguarda il contenuto della perizia asseverata con il giuramento di cui sopra.

(1) "Falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico"

(2) R.D. 1366/1922; D.P.R. 396/2000; D.P.R. 445/2000

(*)

Nella sua qualità di Amministratrice Delegata di RE. & VI. S.r.l.
Sede Legale Via M. Anzi, 8 22100 Como (CO)

Cod. Fisc. e P. IVA 03331060131 - REA Como n. 308674 - C.F. e Part. Iva 03331060131
Iscritta con Decreto del 3/02/2012 (G.U. 4^a Serie Speciale, n. 11 del 10/02/2012)
al n. 165.255 nel Registro dei Revisori Contabili

Certifico io sottoscritta, **Monica De Paoli**, notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale *(dotata di certificato di validità fino al 7 settembre 2023, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority)*, che la presente copia *(rilasciata in esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'art 27 bis tabella B del D.P.R. 642/72)*, contenuta su supporto informatico, è conforme all'originale formato su supporto cartaceo.

Milano, 3 tre novembre 2022 duemilaventidue.



Firmato digitalmente da
MONICA DE PAOLI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
MILANO:80052030154